

## IVA

### ***Operazioni con minimi e forfettari esteri***

di Roberto Curcu

Master di specializzazione

## IVA NAZIONALE ED ESTERA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Direttiva Iva concede agli Stati Membri di applicare dei **regimi semplificati per le piccole imprese**.

Da uno studio commissionato dalle autorità comunitarie nel 2017, emerse che **quasi tutti gli Stati Membri adottano un regime di esenzione da Iva per le loro piccole imprese** (con l'eccezione di Paesi Bassi e Spagna), e di tanto in tanto può capitare di intrattenere rapporti con "piccole imprese" di altri Paesi comunitari.

Piccole imprese che in genere non sono identificate ai fini Iva nei rispettivi Paesi, e quindi vengono di fatto equiparate ai "privati".

Tuttavia, una minoranza dei Paesi che hanno istituito un **regime delle "piccole imprese"** (dei Paesi della cosiddetta "Europa a 15" solo il Belgio, la Grecia il Lussemburgo ed il Portogallo) obbliga tali soggetti alla registrazione ai fini Iva ed all'emissione di una "fattura".

In Italia, abituati a fare le cose complicate, **abbiamo in essere due regimi fiscali forfettari per le piccole imprese**, obbligati a registrarsi ai fini Iva ed all'emissione di fatture (ora a determinate condizioni anche elettroniche): **quello dei minimi, e quello dei forfettari**.

Il regime dei **minimi**, oramai, dovrebbe essere in via di estinzione, posto che era applicabile fino al 2015. Dopo tale anno potevano permanere in tale regime i soggetti che **già lo applicavano in precedenza**, fino al quinto anno, oppure fino al 35° anno di età.

Tale regime è stato sostituito di fatto da quello dei **forfettari**, che dal punto di vista Iva presenta delle analogie e delle differenze.

Partiamo analizzando come devono essere disciplinate, secondo l'Agenzia delle Entrate, **le operazioni che i soggetti minimi ed i soggetti forfettari italiano pongono in essere con soggetti**

esteri, per derivarne, a contrario, quello che dovrebbe essere il regime delle operazioni che gli operatori nazionali in regime ordinario intrattengono con tali soggetti.

Partiamo con le **operazioni che vengono poste in essere dai soggetti minimi**, illustrate *in primis* dalla [circolare 36/E/2010](#), smentita successivamente dalla [risoluzione 75/2015](#).

Secondo questi documenti di prassi, il soggetto minimo **non fa cessioni comunitarie di beni** (cioè applica il regime dei minimi), mentre **fa sempre acquisti intracomunitari di beni**, con la conseguenza che se acquista beni da fornitori comunitari soggetti passivi, deve **assolvere l'Iva italiana integrando la fattura ricevuta**. Non potendo detrarre l'Iva sugli acquisti, deve poi andare a versare l'Iva entro il 16 del mese successivo.

Quanto alle prestazioni di servizi, la [circolare 36/E/2010](#) precisò che **per quelle ricevute, ricadenti in regola generale e quindi con territorialità italiana, il soggetto minimo deve applicare l'Iva italiana** con *reverse charge* e versare quindi tale imposta, mentre per quelle rese l'operazione non doveva considerarsi comunitaria ma interna.

Tale risposta fu poi smentita dalla [risoluzione 75/2015](#), con la quale l'Agenzia delle Entrate, fornendo risposta ad un caso particolare, diede dimostrazione di aver capito che il fatto che una prestazione sia resa da un soggetto minimo, **non può cambiare le regole di territorialità dell'imposta**, con la conseguenza che se questa è individuata all'estero, **Iva estera deve essere applicata**, vuoi con identificazione all'estero del soggetto minimo, con OSS, o con *reverse charge* da parte del cliente soggetto passivo identificato nello Stato in cui il servizio si considera effettuato.

La risposta fornita dalla **risoluzione** era in linea con quanto prevede la **Direttiva**, la quale concede sì agli Stati membri la possibilità di applicare un regime forfettario o di franchigia alle piccole imprese, precludendo loro il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti, ma prevede anche, all'articolo 283, che **il regime non è applicabile alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si considerano effettuate in un altro Stato**.

La logica della norma è chiara. Lo **Stato italiano**, ad esempio, ha scelto di non incassare l'Iva per le operazioni effettuate da soggetti minimi e forfettari. Ma se questi **rendono una prestazione di servizi che si considera effettuata in Francia, la scelta dello Stato italiano non può influire sulla riscossione dell'Iva nel Paese transalpino**.

Conseguentemente, **se un soggetto minimo rende una prestazione di servizi a privato francese**, deve assolvere la Tva (Iva francese) **identificandosi in Francia o con OSS**, mentre **se la rende verso soggetto passivo francese** deve mettere quest'ultimo nella condizione di assolvere la Tva con *reverse charge*, e quindi emettendogli una fattura (in articolo 7-ter) e dichiarando l'operazione nel modello Intrastat.

**Il regime delle operazioni effettuate dai soggetti forfettari**, riassunto nella [circolare 10/E/2016](#), non differisce poi di molto da quello dei soggetti **minimi**, in quanto tali soggetti,

analogamente ai minimi, **non fanno cessioni intracomunitarie di beni e rendono e ricevono prestazioni intracomunitarie di servizi.**

Unica differenza è che secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, di dubbia compatibilità con la Direttiva comunitaria, **il soggetto forfettario non fa acquisti intracomunitari fino all'importo di euro 10.000 all'anno.**

Ciò chiarito, nella [circolare 36/E/2010](#) l'Agenzia tentò di illustrare il **comportamento che il soggetto passivo italiano deve porre in essere quando ha a che fare con un soggetto estero** che applica il regime delle piccole imprese nel suo Paese (ad esempio uno "Small Business", "Kleinunternehmer", o un soggetto francese in franchigia ai sensi dell'articolo 293 B del codice generale delle imposte - CGI).

In particolare, precisò che **il soggetto italiano non fa acquisti intracomunitari di beni da fornitori piccole imprese**, e quindi nel caso in cui la piccola impresa comunitaria venga a vendere beni che vengono spediti dal suo Paese in Italia, il cessionario italiano deve limitarsi a **registrare il costo, e comunicare l'operazione in esterometro come un fuori campo** (interpretazione da ritenersi corretta e confermata dalla [risposta ad Interpello 431/2022](#)).

Quanto chiarito dalla [circolare 36/E/2010](#) relativamente all'**acquisto di prestazioni generiche**, invece, deve ritenersi errato (e superato).

In base alle regole del sistema delineate, **il committente italiano che acquisti un servizio generico dalla piccola impresa comunitaria deve assolvere l'Iva in Italia con reverse charge, comunicare l'acquisto in esterometro e – se è obbligato all'obbligo – comunicare l'operazione nel modello Intrastat**; con le nuove regole, non essendo più necessario inserire il numero di partita Iva del fornitore, l'adempimento è anche tecnicamente realizzabile.